



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  
IX SEZIONE CIVILE

in persona di:

dott. Eugenio Presidente

dott. Pasquale Consigliere rel.

dott. Natalia Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4551/2022 Ruolo Gen., ad oggetto risarcimento del danno, riservata in decisione all'udienza del 13-2-2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023

tra

**IRCCS – Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori G. Pascale**

( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dagli avvocati Paola

( ) e Carlo ( ),

elettivamente domiciliato preso la sede, in , alla

– UOC Avvocatura ed Affari Legali

**appellante**

e



**Maria Cristina** ( ), in proprio e nella qualità di eredi di **Vittorio**, deceduto il , **rappresentata e difesa**, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, **dall'avv. Vincenzo Liguori** (LGRVCN90T17F839C), presso il cui studio elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli, al Centro Direzionale Is. F4

**appellante incidentale**

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con citazione notificata il 26-10-2022 lo IRCCS in epigrafe ha proposto **appello avverso la ordinanza** ex art. 702 ter cod. proc. civ., comunicata il 29-9-2022, **pronunciata dal Tribunale di Napoli**, in composizione monocratica, a definizione del procedimento iscritto al n. 9650/2020, in forza della quale, **in accoglimento** per quanto di ragione **delle domande proposte** con ricorso depositato il 14-5-2020 da **Maria Cristina** recepite dal primo giudice le conclusioni cui sono pervenuti i c.t.u. all'esito del separato procedimento ex art. 696 bis cod. proc. civ., è stata condannata al pagamento in favore della ricorrente di **€ 54.447,00** per danno terminale e catastofale iure hereditatis, **€ 2.300,00** per danno patrimoniale iure proprio, nonché **€ 304.007,70** per danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, oltre alla rifusione delle spese di lite, con distrazione, e al pagamento delle spese della c.t.u.

Tanto, a titolo di risarcimento dei danni cagionati dal decesso, in data 19-3-2017, del coniuge della ricorrente **Vittorio**, evento ritenuto ascrivibile a ritardo diagnostico – tanto da precludere il precoce trattamento dello stato tossinfettivo in atto e da non impedire il progressivo aggravamento delle condizioni cliniche, esitate nel decesso – durate il ricovero dal 10-2-2017 presso la struttura sanitaria appellante del de cuius, già sottoposto presso la stessa il 4-11-2016 ad intervento chirurgico



P.Q.M.

definitamente pronunciando sull'appello proposto dallo IRCCS – Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori G. Pascale avverso la ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ., comunicata il 29-9-2022, pronunciata dal Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, a definizione del procedimento iscritto al n. 9650/2020, nonché sull'appello incidentale spiegato da Maria Cristina, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello principale, e, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello incidentale, in parziale riforma della impugnata ordinanza, condanna l'IRCCS – Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori G. Pascale, appellante principale, al pagamento in favore dell'appellata incidentale Maria Cristina



delle ulteriori somme di € 20.000,00 quale risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditario e € 204.642,00 quale risarcimento del danno patrimoniale iure proprio, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo; condanna l'Istituto appellante principale alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate per il primo grado in € 3.012,00 per esborsi, incluso il procedimento ex art. 696 bis cod. proc. civ., € 6.508,00 per compenso professionale relativo al procedimento ex art. 696 bis cod. proc. civ., € 32.114,00 per il primo grado di merito, nonché, per il secondo grado, in € 779,00 per esborsi e € 24.355,00 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Liguori; pone definitivamente a carico dell'Istituto appellante principale delle spese delle c.t.u. integrativa in grado di appello; dà atto limitatamente all'appello principale della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012; conferma nel resto l'impugnata ordinanza. Così deciso il 17-5-2024

Il Consigliere rel.  
dott. Pasquale

Il Presidente  
dott. Eugenio

